



Comune di Piraino



Regione Sicilia

COMUNE DI PIRAINO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 28 del 28 giugno 2013 modificato ed integrato con delibera del consiglio comunale n. 15 del 17 marzo 2014.

Regolamento delle Sedute del Consiglio Comunale

Art.1 – Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato, nel quadro dei punti stabiliti dallo Statuto e dalle Leggi, dal presente regolamento.

Art.2 – Lavori del Consiglio

1. Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento dei lavori del Consiglio, e che non siano previsti o disciplinati dalle leggi e dalle disposizioni seguenti, provvederà il Presidente; se la decisione del Presidente non viene condivisa anche da uno dei Consiglieri, decide il Consiglio a maggioranza dei presenti con l'assistenza del Segretario Comunale, ai sensi del 2° comma dell'art. 97 del D.Leg. n.267/00.
2. L'interpretazione della norma regolamentare ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art.3 – Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri Comunali sono costituiti in Gruppi Consiliari;
2. Ogni Gruppo dovrà essere composto da almeno tre Consiglieri;
3. Ogni gruppo, qualora non vi sia espressa dichiarazione, si intende costituito con riferimento alla lista in cui sono stati eletti i singoli Consiglieri;
4. Qualora alcuni Consiglieri intendano costituirsi successivamente in ulteriori gruppi devono darne comunicazione scritta al Segretario Comunale;
5. Ogni gruppo costituito è rappresentato dal Capo Gruppo o da un suo delegato, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Presidente e al Segretario Comunale. Egli rappresenta il Gruppo nei rapporti con la Presidenza e con gli altri gruppi per quanto attiene al funzionamento ed all'ordine dei lavori del Consiglio Comunale.

Art.3 bis – Conferenza dei Capigruppo

1. E' istituita la conferenza dei capigruppo, che è elevata a commissione consiliare permanente. Il Presidente del Consiglio svolge le funzioni di Presidente della Conferenza dei capigruppo; alle sedute partecipa anche il Vicepresidente che ne assume la presidenza in caso di assenza del Presidente.

Art.3 Ter – Convocazione della Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente per la programmazione dei lavori del Consiglio comunale, per consentire alla stessa l'esercizio delle funzioni di cui al successivo articolo, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
2. La conferenza dei Capigruppo può anche essere convocata su richiesta di un solo Capogruppo, il quale dovrà indicare nella richiesta di convocazione, che deve essere fatta per iscritto al Presidente, anche l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. In questo caso il Presidente deve convocare la conferenza entro 5 giorni dalla richiesta.

3. Le riunioni della Conferenza dei capigruppo le fissa il Presidente a mezzo di avviso notificato a domicilio dal messo comunale, fax o anche telefonicamente con almeno quarantotto ore di anticipo, riducibili a ventiquattro per motivate ragioni d'urgenza.

4. Alle riunioni della conferenza ogni capogruppo, qualora sia impossibilitato a partecipare può essere sostituito da un consigliere dallo stesso delegato.

Art.3 quater- Funzioni della Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo collabora con la Presidenza per garantire il buon funzionamento del Consiglio.

2. In particolare essa viene convocata per:

- a) programmare le sedute consiliari;
- b) organizzare i lavori per lo svolgimento delle adunanze;
- c) concordare l'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di inserire punti all'O.d.G. proposti dall'amministrazione successivamente alla convocazione e/o allo svolgimento dei lavori della conferenza;
- d) esaminare le controversie inerenti l'applicazione e l'interpretazione dello Statuto e del presente Regolamento inoltrando le proposte al Consiglio per la decisione dirimente tutte le questioni attinenti i lavori del Consiglio.

3. Per le decisioni ed i pareri ciascun Capogruppo esercita il diritto di voto proporzionalmente al numero dei consiglieri appartenenti al suo gruppo. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio non prendono parte alle votazioni.

4. Alla conferenza partecipa il Segretario Comunale o suo delegato e può presenziare il Sindaco o un suo delegato, che può intervenire nella discussione, ma non ha diritto di voto.

5. La conferenza dei capigruppo, di norma, nelle sue determinazioni ricerca l'unanimità sulle singole proposte. Qualora l'unanimità non venga raggiunta, il Presidente, valutato il significato degli orientamenti emersi, pone ai voti le diverse proposte. Le votazioni sono espresse a maggioranza assoluta dei presenti con voto palese, ma in caso di parità prevale il voto dei Capigruppo che rappresentano più Consiglieri Comunali.

6. Le sedute sono valide quando i partecipanti rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica; avvengono di norma presso l'aula consiliare o altri locali messi a disposizione dall'Amministrazione. La mancanza del numero legale comporta la sospensione della seduta per un'ora.

Art.4 – Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente con propria determinazione e presieduto dallo stesso. In assenza o impedimento le funzioni di convocazione e presidenza sono svolte dal Vice Presidente ed in mancanza di questi, dal Consigliere Anziano.
2. La convocazione è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica o su richiesta del Sindaco. In tal caso la riunione del Consiglio deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta.
3. La richiesta di convocazione oltre che indicare l'oggetto dell'argomento da iscrivere all'ordine del giorno, deve, in allegato, contenere la proposta che deve presentarsi nei termini dello statuto e della normativa vigente ed i relativi pareri da rilasciarsi ai sensi dell'art.12 della Legge Regionale 30 del 2000 e successive modifiche e integrazioni;

L'ordine degli argomenti da iscrivere all'Ordine del Giorno saranno quelli inerenti gli adempimenti previsti dalla Legge e dallo Statuto e compatibilmente con questi dando la precedenza alle proposte del Sindaco;

5. *"La decisione del Presidente del Consiglio di non voler inserire all'O.d.G. le proposte dei Consiglieri va comunicata per iscritto al proponente o al primo dei proponenti entro la data della riunione del Consiglio; tuttavia il Presidente del Consiglio è sempre tenuto ad iscrivere all'O.d.G. del Consiglio, nella prima adunanza utile successiva alla presentazione della richiesta, gli argomenti dei quali venga richiesta per iscritto la trattazione da almeno un quinto dei consiglieri in carica o dal Sindaco. In questi casi il Consiglio Comunale, dopo l'intervento dei capigruppo o loro delegati, si esprimerà preliminarmente, con voto palese, se trattare o meno gli argomenti".*

Art.5 – Procedure di Convocazione del Consiglio Comunale

1. L'invito di Convocazione del Consiglio Comunale è fatto per iscritto dal Presidente e deve indicare il giorno in cui dovrà svolgersi l'adunanza, l'ora nonché gli argomenti da trattare. Lo stesso dovrà essere formulato nei termini e nei modi previsti dalla Legge e notificato ad ogni Consigliere;
2. L'avviso deve essere consegnato almeno cinque (5) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza se la Riunione di Consiglio si tiene in Seduta Ordinaria, tre (3) giorni prima se la Riunione di Consiglio si tiene in seduta straordinaria o ventiquattro (24) ore prima se la Riunione di Consiglio è in seduta urgente, alla dimora dei Consiglieri o al domicilio eletto nel Comune. Nel caso in cui il Consigliere non abbia eletto domicilio, l'avviso sarà consegnato nel luogo di residenza risultante al momento della presentazione della candidatura. L'avviso di convocazione potrà essere notificato, altresì, su espresso richiesta o dichiarazione del Consigliere, mediante posta elettronica certificata (PEC) o fax all'indirizzo mail pec o al numero fax indicato dallo stesso;
3. L'elenco degli affari da trattarsi durante l'adunanza, deve, a cura del Segretario, essere pubblicato all'albo on line dell'ente entro i termini stabiliti dal precedente comma nonché essere affisso nelle sedi delle delegazioni municipali e/o con altre modalità ritenute utili.

Art.6 – Sedute Consiliari

1. Il Consiglio si riunisce normalmente in seduta ordinaria. In casi particolari in cui se ne ravvisala necessità, la trattazione degli argomenti può essere svolta in seduta straordinaria. In casi di particolare urgenza, per il rispetto di termini di legge, decadenziali o in cui occorre intervenire tempestivamente, il Consiglio Comunale può essere convocato in seduta d'urgenza.

Art.7 – Pubblicità delle Sedute Consiliari

1. Le sedute del Consiglio Comunale *sono pubbliche.* "Le sedute dovranno essere segrete nei casi previsti dalla legge".
2. È consentita l'attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale;

3. Le riprese audiovisive saranno, di norma, effettuate dal Comune e diffuse in diretta streaming attraverso il sito istituzionale del Comune al fine di una più ampia comunicazione e pubblicità ai cittadini dell'attività del Consiglio Comunale.
4. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti comunali vigenti;
5. Verranno affissi avvisi chiari e sintetici all'accesso di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa, ai fini dell'informazione dei partecipanti e del pubblico, ivi compresi eventuali relatori e dipendenti con funzioni di assistenza, dell'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione;
6. *Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute consiliari effettuate direttamente dal Comune, i soggetti terzi che intendano eseguire l'attività di videoripresa e diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno presentare preventiva comunicazione scritta diretta al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:*
 - *modalità delle riprese;*
 - *finalità perseguite;*
 - *modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita).*
7. *Il Presidente, raccolta la richiesta e sentiti i capigruppo, rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese. E' facoltà del Presidente del consiglio autorizzare o negare le riprese. Se la decisione assunta dal Presidente viene contestata in apertura dei lavori dell'assise da almeno tre Consiglieri Comunali decide, seduta stante, il Consiglio Comunale con votazione palese se consentire o meno le riprese audiovisive; in ogni caso anche i soggetti eventualmente presenti in aula che non avevano presentato apposita istanza preventiva possono sempre essere autorizzati dal Consiglio".*
8. La ripresa audiovisiva comporterà l'obbligo di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico del responsabile delle riprese ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate;
9. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive non potranno disturbare o arrecare pregiudizio ai Consiglieri Comunali durante la ripresa, utilizzare le immagini a scopo di lucro, dovranno utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, non potranno, altresì, esprimere opinioni o commenti durante le riprese, e manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse;
10. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno;

11. " *A tutela della riservatezza e della libertà di determinazione dei singoli consiglieri al fine di evitare qualsivoglia condizionamento anche psicologico nell'esercizio del "munus pubblico" che ogni Consigliere è stato chiamato a svolgere, la ripresa non potrà essere effettuata su richiesta di ogni Consigliere che intende esercitare la facoltà di non essere ripreso. Il Presidente vista la richiesta ne dispone il relativo divieto.*"

12. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare devono essere orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a riprendere lo spazio riservato al Consiglio Comunale.

13. Le registrazioni delle sedute, diffuse su internet tramite pagina web, in diretta streaming, o su rete televisiva, restano disponibili sul sito istituzionale del Comune per un periodo di un anno a far data da ciascuna seduta consiliare. Al termine del suddetto periodo, le registrazioni saranno archiviate su supporti idonei a cura del Servizio Informatico;

14. SOPPRESSO

15. Le operazioni di registrazione video ed audio verranno effettuate da un addetto al Servizio Informatico ovvero da un incaricato esterno all'uopo individuato;

Art. 8 – Validità della Seduta di Consiglio Comunale

1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione ed il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.

2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo non festivo, all'ora medesima del giorno precedente, col medesimo Ordine del Giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei Consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti si computano per unità.

3. Alla ripresa dei lavori fatto l'appello ed accertata la presenza del numero legale, il Presidente durante la seduta non è più obbligato a verificarne l'esistenza. Ciascun consigliere può chiederne la verifica dopo che la discussione generale sia stata dichiarata chiusa e prima che sia dato inizio alla votazione".

La seduta di prosecuzione può essere aggiornata a data certa, dal Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale può altresì rinviare la seduta a data da destinarsi. Sarà in questo caso il Presidente del Consiglio a fissare la nuova data sentiti i Capi Gruppo.

Art. 9 – Seduta di prosecuzione

1. La seduta è di prosecuzione limitatamente agli affari iscritti nell'Ordine del Giorno di una seduta che non ha avuto luogo per il venir meno del numero legale.

2. Il venir meno del numero legale, durante la trattazione degli affari di cui al precedente comma, comporta l'applicazione del 2° e 3° comma del precedente articolo 8.

Art.10 – Uso di Armi

1. Nella sala delle adunanze non possono essere introdotte armi proprie o improprie e corpi contundenti.

Art.11 – Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente, oltre allo svolgimento delle competenze e delle funzioni attribuitegli dalla Legge, provvede a fare osservare il regolamento delle sedute, mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni, dei relativi tempi e deliberazioni.
2. Spetta, inoltre, al Presidente dirigere e moderare la discussione, porre le questioni, giudicare la ammissibilità della formulazione del testo, stabilire l'ordine delle votazioni, annunziare il risultato e porre termine alla seduta.

Art.12 – Accesso alla Sala

1. Soltanto i Consiglieri Comunali, la Giunta Municipale, i funzionari e gli impiegati comunali addetti al Consiglio Comunale possono accedere nella parte della sala riservata al Consiglio Comunale, previa autorizzazione del Presidente e su richiesta del Sindaco.
2. E' vietato agli estranei al Consiglio Comunale di entrare nell'emiciclo delle adunanze. Il pubblico può sostare soltanto nello spazio ad esso riservato.
3. Una volta chiusa la discussione e durante lo svolgimento delle votazioni, per evitare confusione, non possono accedere in aula neanche i consiglieri ritardatari, i quali saranno ammessi nella sala dopo la proclamazione del risultato.
4. Il Presidente, prima dell'inizio della celebrazione della votazione, può richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assenti.

Art.13 – Polizia delle Sedute

1. La polizia delle sedute e l'esecuzione degli ordini sono affidati al Presidente che, qualora se ne ravvisi grave necessità di ordine pubblico e di sicurezza, può avvalersi del Comandante e/o del Corpo dei Vigili Urbani o dei Carabinieri in servizio presenti.
2. Durante le sedute, le persone ammesse ad assistervi debbono conservare un comportamento corretto, astenendosi dal parlare o da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione, che turbi i lavori del C.C.
3. Su disposizione del Presidente i Vigili Urbani, il Comandante od i Carabinieri in servizio, dovranno allontanare, immediatamente, chiunque del pubblico arrechi disturbo al libero ed ordinato svolgimento dei lavori.
4. Qualora non si possano individuare singoli responsabili, il Presidente può ordinare lo sgombero delle tribune o di parte di esse.
5. Gli espulsi dall'aula non possono essere riammessi nel corso della stessa seduta.

Art.14 – Ordine delle discussioni

1. Gli affari debbono essere trattati secondo l'ordine della loro iscrizione nel relativo elenco. Tuttavia è facoltà del Presidente o di un Consigliere proporre al Consiglio Comunale, che dovrà pronunciarsi in merito, l'inversione dell'ordine dei lavori, ove consentito dalla legge. Sulla proposta possono intervenire due consiglieri uno pro e l'altro contro e per non più di cinque minuti ciascuno.

Art.15 – Comunicazioni – Celebrazioni – Commemorazioni

1. *La Giunta Municipale può sempre fare comunicazioni su oggetti estranei all'O.d.G.; su tali comunicazioni possono intervenire per non più di 5 minuti i soli Capigruppo consiliari o loro delegati".*

Art.16 – Ordine degli interventi

1. L'argomento è posto in trattazione e relazionato dal Presidente o dal proponente o in caso di assenza dal Sindaco o da un assessore se trattasi di argomenti richiesti da componenti della Giunta Municipale o dal Consigliere delegato da Consigliere proponente assente.

2. Dopo di ciò i consiglieri possono chiedere al Presidente di intervenire. La parola è concessa ai Consiglieri, al Sindaco o all'Assessore delegato dal sindaco, per turno, seguendo l'ordine di iscrizione; in qualsiasi momento durante la discussione i Consiglieri Comunali possono chiedere al Presidente di intervenire ed iscriversi a parlare.
3. Nessuna discussione può avere luogo se prima non viene introdotto l'argomento iscritto all'Ordine del Giorno.
4. Gli oratori parlano al Consiglio Comunale dal proprio seggio ed in piedi, rivolti all'Assemblea. Gli oratori non possono trattare né introdurre surrettiziamente discussioni su argomenti estranei a quello posto all'Ordine del Giorno dei lavori in discussione né parlare a nome di consiglieri assenti.
5. Ciascun consigliere può intervenire una sola volta sull'argomento in discussione per non più di 10 minuti.
6. Su argomenti di particolare importanza riconosciuti tali dal Presidente, il tempo consentito è di 20 minuti. Un secondo intervento è consentito solo per fatto personale e per non più di 5 minuti.
7. E' vietato qualsiasi intervento sull'argomento trattato dopo l'avvenuta votazione.
8. Esauriti gli interventi, il relatore ha facoltà di replica per non più di 5 minuti.
9. Il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette ai voti la proposta, concede la parola ai capigruppo solo per dichiarazione di voto. Possono esprimere dichiarazione di voto gli altri consiglieri appartenenti allo stesso gruppo consiliare solo se in dissenso con il capogruppo.
10. La dichiarazione, che non deve superare i 5 minuti, deve indicare il voto e succintamente i motivi che lo hanno determinato.

Art.17 – Interventi scritti

1. I consiglieri che intendano intervenire nella discussione potranno leggere il loro discorso che potrà essere consegnato controfirmato al Segretario Comunale; la lettura non potrà eccedere la durata di cui all'articolo precedente.
2. Alla scadenza del termine il Presidente, invita l'oratore a concludere, ove lo stesso non concluda l'intervento, il Presidente può togliergli la parola.

Art.18 – Divieto di Interruzione

1. Non è permesso ai consiglieri interrompere chi parla. Tale facoltà è consentita al Presidente soltanto per richiamo all'osservanza del Regolamento o per la disciplina della discussione.

Art.19 – *Competenze dei Consiglieri.*

1. Chi intende parlare ne fa richiesta al Presidente che concede la parola secondo l'ordine di prenotazione. Ogni intervento deve riguardare solamente l'argomento in discussione tuttavia si possono fare, in qualsiasi momento, interventi per un richiamo al regolamento.

2. Non è permesso a chi parla di allontanarsi dal suo posto, nè di parlare in nome dei consiglieri assenti. Per nessun motivo il Presidente può espellere un consigliere o il Sindaco o l'Assessore delegato dal Sindaco; se essi turbano l'ordine, pronunciano parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente li richiama. Essi possono dare spiegazioni in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se persistono nel comportamento irregolare il Presidente gli interdice la parola.

3. Nell'ipotesi che il Consigliere, il sindaco o l'Assessore delegato dal Sindaco, nonostante il richiamo, persistono nel loro atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta per alcuni minuti allo scopo di riportare l'ordine.

Art.20 – Tumulti nell'aula

1 Il Presidente può sospendere o anche sciogliere l'adunanza quando la seduta diventi tumultuosa e non sia possibile ristabilire l'ordine.

2. Qualora il Presidente sciolga l'adunanza, il Consiglio Comunale deve tornare a riunirsi il giorno successivo non festivo alla stessa ora e col medesimo O.d.G. dell'avviso di convocazione.

Art.21 – Fatti Personali

1. E' fatto personale ogni imputazione di malafede, ogni attacco a base di personalismi o l'attribuzione di opinioni o fatti diversi da quelli espressi. In questo caso chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale ed il Presidente decide sulla sussistenza o meno dello stesso.

2. In caso di diniego del Presidente e di insistenza ad intervenire da parte del Consigliere decide il Consiglio, senza discussione e con votazione palese.

Art. 22 – Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta intesa a provocare un'ampia discussione su argomenti di particolare importanza e/o a promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco, della Giunta o del Presidente, oppure un voto sui criteri da seguire nella trattazione di determinati affari:

2. La mozione della proposta deve essere presentata per iscritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Consiglio e sottoscritta da un capogruppo o da almeno tre Consiglieri.

3. Le eventuali mozioni vengono trattate dopo aver esaurito l'O.d.G. dei lavori consiliari, tranne che il C.C. con propria votazione e senza discussione, non determini di anticiparle e trattarle prima.

4. La mozione comporta sempre l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito.

Art.23 – Presentazioni di documento di manifestazione di intenti

1. I documenti di manifestazione di intenti debbono essere redatti per iscritto e firmati, presentati al Presidente prima della convocazione del Consiglio Comunale per potersi iscrivere all'Ordine del Giorno, affinché egli possa sottoporli al Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale decide, con votazione, di discuterlo o meno, solo in caso di votazione favorevole alla trattazione.
2. Sull'argomento solo due Consiglieri per ogni gruppo e oltre quelli non costituenti un gruppo possono intervenire per non più di 5 minuti ciascuno. Dopo di che il Presidente mette ai voti il documento che potrà concordemente essere rielaborato a seguito di dibattito ed intesa.

Art.24 – Ritiro Proposte ed Emendamenti

1. Il presentatore di una proposta di deliberazione può sempre ritirarla prima della votazione.

Art.25 – Votazione

1. La deliberazione è approvata se ottiene il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali presenti salvo che la legge non prescriva maggioranza speciale.
2. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
3. Qualora invece sia richiesta una maggioranza qualificata, non si intende raggiunta fino a quando la frazione richiesta non si sarà determinata.
4. Effettuata la votazione e lo scrutinio il Presidente ne dichiara l'esito e non sono consentiti ulteriori interventi.

Art.26 – Astensioni

1. Nei casi in cui all'art. 176 e ss. mm. e ii. OREL ed in tutti gli altri casi previsti da leggi speciali in materia di astensione obbligatoria al Consigliere è fatto divieto, da parte del Presidente, di trattenersi in aula, atteso che la sola presenza potrebbe condizionare la volontà del C.C.

Art. 27 – Emendamenti ed Integrazioni

1. Alla proposta di deliberazione possono essere proposti emendamenti o integrazioni e conseguentemente acquisiti i pareri previsti dalla legge.
2. Per le materie oggetto di votazione, mediante maggioranza qualificata la presentazione degli emendamenti sarà soggetta alla seguente disciplina:
 - La presentazione degli emendamenti esclusivamente avverrà per iscritto e dovranno essere depositati agli atti almeno 48 ore prima della seduta ed acquisiti i relativi pareri;
 - Per la restante ipotesi delle convocazioni del C.C. in seduta urgente, la presentazione, fermo restando la forma scritta, potrà avvenire anche in aula;
 - Per il bilancio la presentazione avverrà nei termini di legge;
 - Per tutti gli altri casi resta consentito la presentazione per iscritto in aula, anche durante la trattazione all'Ordine del Giorno;
 - La proposta di emendamento o di integrazione va votata prima della votazione della proposta agli atti per come formulata dal proponente ed assistita dai pareri.

Art.28 – Commissioni Consiliari

1. E' in facoltà del Consiglio, per qualsiasi argomento di sua competenza trattato procedere alla nomina e costituzione di commissioni consiliari.

Art.29 – Parità di Voti

1. Se la votazione su una proposta riporta un numero di voti favorevoli uguali a quelli contrari essa si ritiene infruttuosa. Hanno priorità di iscrizione all'Ordine del Giorno dei lavori le proposte del Sindaco e quelle previste dalla legge e quindi quelle dei Consiglieri.

Art.30 – Nomina degli Scrutatori

1. All'atto della indizione di una votazione, a scrutinio segreto, il Presidente garantendo la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi consiliari nomina, tra i consiglieri presenti, almeno tre scrutatori, i quali, salvo diversa successiva determinazione, assolvono le predette funzioni, per tutte le altre votazioni che dovessero aver luogo nell'ulteriore corso della seduta.

Art.31 – Modalità delle Votazioni

1. Le votazioni avvengono con voto palese od a scrutinio segreto. La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale. "Le votazioni a scrutinio segreto hanno luogo quando lo prevede la legge".

2. Se l'esito della votazione espressa in modo palese rimane dubbio il Presidente può procedere alla verifica per appello nominale o per alzata di mano.
3. Ai fini del quorum strutturale gli astenuti si considerano presenti. Ai fini del quorum funzionale si considerano non votanti.
4. La votazione a scrutinio segreto ha luogo mediante schede, debitamente vistate dagli scrutatori e dal Presidente.
5. Il Presidente provvede a garantire la effettiva libertà e segretezza del voto nelle votazioni a scrutinio segreto.

Art.32 – Richiesta Appello Nominale

1. La votazione per appello nominale ha luogo soltanto quando sia disposta dal Presidente.

Art.33 – Votazioni a Scrutinio Segreto

1. terminate le votazioni e fatto lo spoglio delle schede, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.
2. Tutte le schede possono essere distrutte a cura del Segretario subito dopo la proclamazione dell'esito della votazione, salvo che non vi siano contestazioni; in tal caso tutte le schede devono essere conservate in archivio, siglate dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, fino alla definitiva decisione o fino all'esito di eventuale ricorso od alla scadenza giudiziaria dei termini di proponibilità del ricorso stesso.

Art.34 – Stesura Verbale

1. Il processo verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale è redatto dal Segretario, che potrà essere coadiuvato strumentalmente di apposito personale.

Art.35 – Contenuto Verbale

1. Il verbale deve indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro o contro ogni proposta. Deve, inoltre, contenere l'indicazione se trattasi di seduta ordinaria o straordinaria, di seduta pubblica o segreta e le modalità della votazione e la forma se palese o segreta e dovrà riportare i nomi dei consiglieri presenti e votanti e quello degli astenuti.
2. Per le deliberazioni concernenti persone deve risultare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto.
3. Se le deliberazioni concernono questioni o valutazioni di persone, dal verbale deve risultare che si è deliberato in seduta segreta.
4. E' fatto divieto di riportare nel verbale qualunque formulazione di frasi ingiuriose e di espressioni sconvenienti.

Art.36 – Dichiarazioni a Verbale

1. Ogni consigliere ha diritto di richiedere che nel verbale si facciano risultare il suo voto ed i motivi del medesimo e di chiedere le opportune rettifiche nella seduta successiva.

Art.37 – Verbale sedute segrete

1. Il processo verbale delle sedute segrete deve essere redatto in modo da esprimere in forma puntuale e sostanzialmente completa quanto discusso e deliberato, secondo la disciplina vigente e a tutela dei motivi che hanno determinato la seduta segreta.

Art.38 – Lettura Verbale

1. I verbali di adunanza sono approvati nella prima seduta immediatamente successiva e, qualora non venga espressamente richiesta la loro lettura si danno per letti mediante la lettura dei soli oggetti e vengono sottoscritti dal Presidente, dal Consigliere anziano tra i presenti e dal Segretario.
2. Dai verbali dell'adunanza si dà lettura dell'oggetto dandone per letto il contenuto che si ritiene per letto nel caso in cui non vengano richieste precisazioni o rettifiche. Ciascun consigliere ha il diritto di richiedere sinteticamente precisazioni, rettifiche esclusivamente a quanto risulti verbalizzato in ordine al proprio pensiero. E' fatto espresso divieto al Consigliere di richiedere rettifiche al verbale per interventi di altri Consiglieri.

Art.39 – Risposta Orale a Interrogazioni

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni all'Amministrazione.
2. Le interrogazioni debbono essere indirizzati all'Amministrazione e di cui ne può essere richiesta risposta scritta.

Il presente
regolamento sostituisce il precedente
